

Attualità

## L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (18)

22 Dicembre 2004

Le opportunità, in chiave fiscale, che vengono riconosciute ai soggetti che opzionalmente aderiscono alla tassazione di gruppo



Il regime impositivo del consolidato nazionale prevede che la scelta per la tassazione di gruppo sia fatta su opzione(1) delle singole società (o enti) che vi partecipano.

La non obbligatorietà di adesione alla *fiscal unit* impone di effettuare opportune e propedeutiche valutazioni in termini di "vantaggi" e "svantaggi" che devono essere accuratamente ponderate al fine di misurare la convenienza all'adesione al consolidato.

In effetti, di fronte alla possibilità di esercitare l'opzione *ut supra*, andrà esplorato il ventaglio delle opportunità che si generano partecipando alla tassazione consolidata, senza tralasciare gli effetti negativi, che dall'esercizio di tale facoltà, discendono.

Non va tanto meno tralasciato l'approfondimento concernente la definitività o meno dei "vantaggi" conseguibili. Infatti, il legislatore ha previsto che alcune fattispecie siano attratte in maniera definitiva dalla tassazione di gruppo, mentre altre esplicano i propri effetti esclusivamente in costanza del regime opzionato. Ciò determina che alcuni benefici debbano essere "restituiti" nell'eventualità in cui il vincolo di consolidamento cessi.

Peraltro, il vantaggio può assumere una valenza esclusivamente "finanziaria", laddove la partecipazione alla tassazione di gruppo permetta solo il differimento di alcuni obblighi fiscali, ovvero "economica", allorquando si concretizza un risparmio d'imposta.

Iniziamo dall'analisi dei vantaggi conseguibili dalla partecipazione al perimetro di consolidamento.

Consolidamento dei risultati reddituali delle società del gruppo

Con l'adesione al consolidato le imprese vengono "conglobate" attraverso l'aggregazione dei redditi complessivi netti(2). L'imponibile fiscale di una società può essere (totalmente ovvero parzialmente) eliso dalla perdita fiscale (ex articolo 118, comma 1, Tuir) prodotta da un altro soggetto appartenente al perimetro di consolidamento.

Il vantaggio è immediatamente conseguibile data la simultaneità dei periodi d'imposta in cui ha luogo la compensazione e il conseguimento della perdita(3).

A ciò si aggiunga anche la certezza dell'utilizzabilità della perdita nell'economia del gruppo, laddove sicuramente sussistono società strutturalmente in utile, mentre eguale certezza non si ravvisa nell'ipotesi di riporto in avanti delle perdite conseguite da società con prospettive reddituali negative e non appartenenti al perimetro di consolidamento.

Il vantaggio descritto è definitivo e può assumere sia valenza finanziaria, laddove la perdita risulta immediatamente utilizzabile nell'esercizio in cui si genera, ma anche economica, allorquando la stessa perdita, non trovando capienza nei redditi futuri della società che l'ha prodotta, non potrebbe essere portata in avanti oltre il limite dell'articolo 84 del Tuir.

Dalla compensazione intersoggettiva dei risultati possono emergere ulteriori benefici. In particolare:

- gli acconti sono determinati in funzione della situazione complessiva netta delle società consolidate, il che consente un risparmio di natura "finanziaria" in presenza di perdite che trovano capienza nel reddito di gruppo
- essendo unificata la base imponibile, le eccedenze d'imposta potranno essere utilizzate all'interno del perimetro del consolidato, con gli stessi effetti previsti dall'articolo 43-ter del Dpr n. 602/1973 (che consente di trasferire le eccedenze ad altre società del gruppo)
- possibilità di usufruire di detrazioni e crediti d'imposta fruibili esclusivamente nei limiti dell'imposta dovuta, qualora l'imposta complessiva del gruppo ne permetta l'assorbimento. Ciò fa conseguire un vantaggio economico, nell'ipotesi in cui, in assenza del consolidato, l'imposta della singola entità risulti non capiente rispetto al totale delle detrazioni spettanti che in questa eventualità andrebbero perdute
- possibilità di usufruire di maggiori crediti scomputabili dall'imposta lorda qualora l'imposta complessiva del gruppo ne permetta l'assorbimento. Ciò fa conseguire un vantaggio finanziario nell'ipotesi in cui, in assenza del consolidato, l'imposta della singola entità risulti

non capiente rispetto al totale dei crediti spettanti. Trattasi di un mero vantaggio finanziario, poiché, diversamente dal punto precedente, i crediti non scomutati (ad esempio, ritenute d'acconto) potevano essere utilizzati in futuro dalla singola unità.

Neutralità fiscale dei dividendi distribuiti dalle società che hanno optato per il consolidamento  
È questa una delle novità che rende più attraente la tassazione di gruppo, poiché i dividendi distribuiti dalle società consolidate(4) sono esclusi, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lett. a), del Tuir, dal reddito complessivo del gruppo.

Questa previsione rappresenta un'agevolazione rispetto al regime ordinario (articolo 89, comma 2, del Tuir), ove gli utili distribuiti dalle società di capitali (ed enti commerciali indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir) non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare.

Il vantaggio risulta particolarmente apprezzabile in presenza di gruppi strutturati verticalmente.

Infatti, la doppia imposizione di tipo economico, che si genera sul 5 per cento di ogni dividendo distribuito tra i vari anelli intermedi e fino alla controllante di grado più elevato, non esplica i suoi effetti nella tassazione consolidata, comportando interessanti risparmi d'imposta.

L'esclusione da imposizione si applica anche per le distribuzioni di dividendi derivanti da utili generatisi in periodi d'imposta anteriori alla tassazione di gruppo; ciò risolve una serie di problematiche riguardanti l'individuazione e stratificazione degli utili da valutare al momento della loro distribuzione.

La rettifica al reddito complessivo globale del gruppo avviene attraverso una variazione in diminuzione, nella dichiarazione dei redditi della capogruppo, pari ai dividendi distribuiti. L'esclusione della tassazione dei dividendi rappresenta un vantaggio acquisito a titolo definitivo dalle società consolidanti e genera un beneficio economico quantificabile nell'1,65 per cento (33 per cento del 5 per cento) del dividendo per ogni passaggio.

Rideterminazione del pro-rata patrimoniale

Per le società che consolidano, il legislatore ha permesso la deducibilità degli interessi passivi generati dall'acquisto di partecipazioni detenute in regime di *participation exemption*. Ciò determina la possibilità all'interno del gruppo di attivare la leva finanziaria per acquisire "*in leverage*" partecipazioni.

La *ratio* della norma è contenuta nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo 344/2003: "*tale disposizione è volta a dare al gruppo la veste di soggetto economico unitario, in quanto, tende a giustificare la mancanza di carattere elusivo dell'indebitamento contratto dalle singole società partecipanti, assumendo che i finanziamenti traggono la loro origine, in questo caso, dalla capacità di credito propria del gruppo*".

Con riferimento alla operatività della norma, si precisa che ogni società consolidata, nella determinazione del proprio reddito complessivo, deve effettuare il calcolo del pro-rata patrimoniale ai sensi dell'articolo 97 del Tuir, individuando la quota indeducibile di interessi passivi.

Successivamente, la capogruppo(5), in sede di predisposizione della dichiarazione fiscale di gruppo (articolo 122, comma 1, del Tuir), rideterminerà la quota di interessi indeducibili(6), apportando eventuali variazioni (in diminuzione o in aumento) al reddito complessivo.

La variazione si determinerà per effetto dell'esclusione, nel calcolo del pro-rata, delle partecipazioni esenti (ex articolo 87 del Tuir) nelle società che consolidano.

Per quanto concerne la natura del vantaggio, esso è sicuramente economico, poiché permette un risparmio d'imposta, ma al contempo risulta temporaneo nel caso di fuoriuscita dal consolidato prima del compimento del triennio. In questa ipotesi, l'articolo 124, comma 1, lettera a), del Tuir, impone il recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti, attraverso l'imputazione al reddito della controllante.

#### Neutralità fiscale dei trasferimenti *intercompany*

Il regime di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni infragruppo, non obbligatorio ma opzionale con riferimento a ciascuna operazione, riguarda le cessioni di beni diversi da quelli che producono ricavi e dalle partecipazioni cui si applica la *participation exemption*.

Il regime di neutralità consiste nel mantenimento, presso il cessionario del valore fiscale che il bene aveva presso il cedente al momento del trasferimento, a prescindere dal prezzo di cessione.

Il vantaggio è di natura finanziaria e temporanea in quanto viene sancita la ripresa a tassazione della *residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale* in qualsiasi ipotesi di cessazione della tassazione di gruppo.

#### Sterilizzazione degli effetti ascrivibili alla *thin capitalization*

La riqualificazione degli interessi in dividendi ai sensi dell'articolo 98 del Tuir, può, in alcuni casi(7), essere priva di effetti all'interno del consolidato. Infatti, gli interessi su finanziamenti eccedenti risultano indeducibili in capo alla società erogante e simmetricamente non imponibili in capo alla società finanziata stante la totale esclusione da tassazione prevista per la circolabilità degli utili *intercompany*.

Il vantaggio risulta definitivo e genera un beneficio economico in termini di risparmio d'imposta sulla parte imponibile (5 per cento) degli interessi riqualificati in utili distribuiti all'esterno del consolidato.

Percezione di somme compensative a fronte dell'attribuzione di perdite non immediatamente utilizzabili

Le società o gli enti che partecipano al consolidato nazionale potrebbero ricevere somme

compensative, disciplinate civilisticamente da accordi privati sottoscritti dai partecipanti, in caso di attribuzione all'imponibile consolidato di perdite non immediatamente utilizzabili.

La percezione di tali somme compensative, non imponibili ai fini Ires e Irap e fuori campo di applicazione dell'Iva, concretizza un vantaggio economico se le perdite attribuite non sarebbero state utilizzate in futuro, altrimenti soltanto un beneficio finanziario.

Oltre ai vantaggi di cui sopra, dal regime di tassazione consolidata possono altresì derivare i seguenti svantaggi.

Norma transitoria: il riallineamento

L'obbligo di riallineare i valori fiscali<sup>(8)</sup> determina uno svantaggio economico rispetto alle società che non aderiscono al consolidato, in quanto determina un maggior onere fiscale (e amministrativo).

Regime delle responsabilità

L'adesione alla tassazione di gruppo comporta l'assoggettamento al particolare regime disciplinato dall'articolo 127 del Tuir sia in tema di maggiori imposte accertate che di responsabilità solidale di tutte le consolidate per gli omessi versamenti derivanti dalle dichiarazioni di gruppo.

Impossibilità di computare crediti o detrazioni d'imposta fruibili nei limiti dell'imposta dovuta

Nell'ipotesi in cui l'imposta liquidata nella dichiarazione consolidata sia inferiore all'imposta calcolata individualmente, può verificarsi l'eventualità di non poter usufruire delle detrazioni o dei crediti d'imposta fruibili esclusivamente nei limiti dell'imposta dovuta, per i quali, altrimenti, vi sarebbe stata capienza a livello individuale, concretizzando uno svantaggio economico.

Risulta necessario, infine, ricordare che per le cessioni di beni effettuate tra soggetti ammessi al regime del consolidato nazionale è applicabile la norma antielusiva generale di cui all'articolo 37-*bis* del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973.

La nuova lettera f-*bis*) del comma 3 del citato articolo 37-*bis*, ha, infatti, aggiunto una ulteriore fattispecie "potenzialmente elusiva" alle ipotesi tassativamente previste di applicabilità della disposizione antielusiva.

La norma tende ad arginare operazioni infragruppo, attuate per mezzo di cessione di beni, architettate al solo fine di far emergere componenti positivi in capo a società con perdite fiscali pregresse.

La fattispecie risulta elusiva laddove la cessione di beni è posta in essere senza valide ragioni economiche, al fine di realizzare un indebito risparmio d'imposta, in aggiramento alle disposizioni tributarie vigenti.

Nel prossimo intervento verranno analizzate le problematiche connesse alla ottimizzazione delle strutture dei gruppi in funzione dei benefici conseguibili.

NOTE:

(1) L'opzione, una volta esercitata, opera per tre esercizi ed è (tendenzialmente) irrevocabile, salvo che si verifichi la perdita della qualità di controllante o di controllata. L'esercizio dell'opzione va effettuato congiuntamente da parte di ciascuna società (o ente) con il vincolo che tali soggetti possono intervenire nel consolidato solo in qualità di controllata o controllante. Non è ipotizzabile, pertanto, che la medesima società possa partecipare contemporaneamente a più consolidati. Risulta, tuttavia, possibile, in virtù della natura bilaterale dell'opzione, che possano attuarsi diversi livelli di consolidamento all'interno dello stesso gruppo.

(2) Con "reddito complessivo netto" s'intende il reddito complessivo della singola società, dedotte le perdite pregresse riferite a esercizi anteriori all'ingresso nel consolidato. Le perdite pregresse possono essere portate in diminuzione solo dal reddito della società che le ha conseguite (articolo 118, comma 2, Tuir).

(3) Fuori dal consolidato la perdita fiscale può essere soltanto portata in avanti (ai sensi dell'articolo 84 del Tuir) dal soggetto che l'ha prodotta.

(4) I dividendi corrisposti a una società appartenente al gruppo, ma non inclusa nel perimetro di consolidamento, non beneficiano dell'ulteriore esclusione dalla tassazione per il residuo 5 per cento.

(5) Sulla base dei dati relativi alla rideterminazione del *pro-rata* patrimoniale atti a generare la rettifica che le società controllate sono obbligate a trasmettere alla consolidante (articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 9 giugno 2004).

(6) Ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni esenti.

(7) Se il finanziamento è erogato dal socio o parte correlata, che partecipa al consolidato. La suddetta sterilizzazione non si realizza, invece, nei casi i cui il finanziamento è erogato da un soggetto che non partecipa al consolidato.

(8) Sulla base delle svalutazione su partecipazioni operate a fronte di rettifiche di valore e di accantonamenti a fondi rischi non deducibili.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/limpatto-dellires-sulla-pianificazione-fiscale-18>